



Guida alla
Compilazione della
Scheda per il **C**alcolo
del **P**unteggio nella
Graduatoria dei **D**ocenti di
Religione **S**oprannumerari per
l'anno scolastico 2011/2012

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328

Piazza Confienza, 3 – 00185 ROMA – Tel. 06 44341118 – Fax 06 49382795

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

La scheda deve essere indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale e va consegnata al dirigente della scuola di servizio. **TUTTI I DOCENTI DI RELIGIONE DI RUOLO DEVONO PRESENTARE LA SCHEDA PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO.**

Termine ultimo presentazione scheda per la graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione degli eventuali soprannumerari

20 maggio 2011

(Art.10, comma 3 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011)

(si invitano i colleghi a presentare la scheda al Dirigente scolastico della propria scuola alcuni giorni prima del termine ultimo; verificare le diverse scadenze previste dagli Uffici Scolastici Regionali)

L'Ufficio Scolastico Regionale predisporrà entro il **4 luglio 2011** la graduatoria regionale su base diocesana (Art.10, comma 4 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011).

I – Anzianità di servizio

- A)** Nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso 2010/2011. Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia/primaria; b) alla scuola secondaria di I e II grado.

Il periodo di durata del dottorato di ricerca è riconosciuto come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), cioè 6 punti l'anno, se il docente è in servizio nello stesso settore in cui prestava in servizio negli anni di dottorato.

Solo per la scuola primaria. Gli anni di servizio prestati in scuole uniche o scuole di montagna vanno raddoppiati.

- A1)** Il servizio prestato su piccole isole è valutato anche nei casi di mancata prestazione per gravidanza, puerperio, per servizio militare di leva o per il sostituto servizio civile.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

La dizione 'piccole isole' è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

- B)** L'anzianità del servizio pre-ruolo comprende non solo il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 gg, ma anche quello prestato **ininterrottamente** dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (per quanto attiene la scuola dell'infanzia fino al termine delle attività educative previsto dal calendario scolastico).

Dopo aver specificato il numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo, nella attribuzione dei punti si opera nel seguente modo: i primi 4 anni sono valutati per intero (punti 3) mentre il periodo eccedente i 4, è valutato per i 2/3 (punti 2); ad esempio un docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo ha diritto a punti 16 ($4 \times 3=12$; $2 \times 2=4$; totale $12 + 4=16$).

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

Va valutata nella misura prevista dalla presente voce l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Il periodo di durata del dottorato di ricerca è riconosciuto come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera B), cioè 3 punti, se il docente è in servizio in un diverso settore rispetto al periodo in cui prestava in servizio negli anni di dottorato.

Solo per la scuola primaria. Gli anni di servizio prestati in scuole uniche o scuole di montagna vanno raddoppiati; ad esempio: un docente che ha prestato un totale di 10 anni di servizio pre-ruolo di cui 2 anni in scuole uniche o di montagna, deve raddoppiare i due anni svolti in queste ultime scuole, cioè il servizio totale diventa di 12 anni [$8 + (2 \times 2)$]. Il calcolo dei 12 anni pre-ruolo sarà così effettuato: $4 \times 3= 12$; $8 \times 2=16$; totale $12 + 16=28$.

- B2)** Occorre detrarre dal totale degli anni di pre-ruolo il numero degli anni di servizio prestato nelle piccole isole e indicarlo nell'apposito spazio; il punteggio si calcola con il medesimo meccanismo del punto B, cioè : i primi 4 anni sono valutati per intero (punti 3) mentre il periodo eccedente i 4, è valutato per i 2/3 (punti 2); ad esempio un docente che ha prestato 2 anni di servizio pre-ruolo nelle piccole isole ha diritto a punti 6 ($2 \times 3=6$); se ne ha prestati 7 ha diritto a punti 18 ($4 \times 3=12$; $3 \times 2=6$; totale $12 + 6=18$).
- C)** Ai sensi della Nota 5bis delle Note comuni alle Tabelle di cui all'allegato D del CCNI 22 febbraio 2011 verrà attribuito un punteggio aggiuntivo di 2 (due) punti per i primi 5 (cinque) anni per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale servizio e a partire dal sesto anno 3 (tre) punti per ogni anno [in aggiunta a quello previsto dalle lettere: a), a1), b), b2)].
- C0)** Ai sensi della Nota 5bis delle Note comuni alle Tabelle di cui all'allegato D del CCNI 22 febbraio 2011 viene attribuita, in alternativa al punteggio di cui al punto C), 1 (un) punto per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede (= comune) di attuale servizio senza soluzione di continuità [in aggiunta a quello previsto dalle lettere: a), a1), b), b2)] (art. 1, comma 6 bis dell'O.M. n.29 dell'8 aprile 2011).

ATTENZIONE: ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui alle precedenti lettere C) e C0) il primo anno di riferimento è l'anno scolastico 2009/2010; di conseguenza i docenti interessati potranno fruire di tale punteggio – per la prima volta – nella graduatoria

regionale su base diocesana per l'individuazione degli eventuali soprannumerari per l'a.s. 2011/2012

- ✓ se NON hanno vista accolta la domanda – eventualmente presentata - di trasferimento da una diocesi all'altra e/o di utilizzazione nell'ambito della stessa diocesi e/o di assegnazione provvisoria in altra diocesi
- ✓ oppure se non hanno presentato alcuna domanda di mobilità e/o utilizzazione e/o assegnazione provvisoria.

E' chiaro che **l'ottenimento del trasferimento, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione in una scuola diversa e di altro Comune produrrà la perdita del punteggio di cui alle lettere C) e C0), mentre l'utilizzazione in una scuola dello stesso Comune produrrà la perdita del punteggio di cui alla lettera C) ma non della lettera C0)**. Ricordiamo che il periodo di Dottorato di ricerca non viene valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.

Si ricorda che per l'attribuzione del punteggio di continuità C) e C0) nella graduatoria regionale articolata su base diocesana per l'individuazione degli eventuali soprannumerari **NON è necessario**, come per la mobilità a domanda e per i passaggi, aver prestato un servizio senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni.

Pertanto i docenti aventi diritto all'attribuzione dei punti di cui alle lettere C) e C0) usufruiranno, a partire dall'a.s. 2009/2010,

- a) di punti 2 se hanno prestato servizio di ruolo senza soluzione di continuità nella scuola di attuale servizio (lettera C).
Ad esempio: a.s. 2009/2010 servizio di ruolo nella scuola A del Comune X; a.s. 2010/2011 servizio di ruolo nella scuola A del Comune X. In questo caso spettano 2 punti.
- b) di punti 1 se hanno prestato servizio nell'a.s. 2009/2010 in una scuola diversa da quella attuale ma ricadente nello stesso Comune (lettera C0).
Ad esempio: a.s. 2009/2010 servizio di ruolo nella scuola A del Comune X; a.s. 2010/2011 servizio di ruolo nella scuola B del Comune X. In questo caso spetta 1 punto.

Allegare: dichiarazione dei servizi conforme al modello **D** (o certificati di servizio)

dichiarazione dei servizio continuativo modello **F**.

II – Esigenze di famiglia

A) Si compila quando il familiare risiede in un Comune della Diocesi nella quale si è in servizio e **nella quale il docente aspira a rimanere**.

- ✓ **Allegare:** autocertificazione circa il proprio stato di celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a; autocertificazione sul rapporto di parentela con le persone con cui ci si vuole ricongiungere; certificato di residenza del familiare con cui ci si vuole ricongiungere (o autocertificazione).

- B)** Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda.
- ✓ **Allegare:** autocertificazione circa l'esistenza di figli sotto i 6 anni (con data di nascita).
- C)** Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i diciotto anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda, o che superino tale età ma siano impossibilitati da infermità o difetto fisico a svolgere qualsiasi lavoro.
- ✓ **Allegare:** autocertificazione circa l'esistenza di figli tra i 6 e i 18 anni (con data di nascita); certificato dell'ASL attestante che il proprio figlio maggiorenne, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro.
- D)** Indicare il Comune esclusivamente presso il quale è possibile che figli minorati psichici o tossicodipendenti, oppure coniuge o genitori inabili al lavoro, possano ricevere assistenza e cure appropriate. Il suddetto comune deve essere ubicato nella diocesi di attuale titolarità.
- ✓ **Allegare:** eventuale certificato di ricovero permanente del figlio, coniuge o genitore in istituto di cura; certificato dell'ASL che attesti la necessità da parte di figlio, coniuge o genitore di ricevere cure continuative tali da comportare la residenza del docente nella sede dell'istituto di cura; autocertificazione attestante che il figlio, coniuge o genitore può essere assistito esclusivamente in un particolare comune sito nel territorio della diocesi di attuale titolarità.
- E) I benefici previsti dalla legge 104/92 danno luogo a precedenza.** Crocettare la casella che interessa: L'art. 21 si riferisce all'invalidità personale superiore ai due terzi; l'art. 33, comma 6 riguarda i docenti con disabilità grave; l'art. 33 commi 5 e 7 riguarda i docenti che assistono parenti in condizioni di disabilità grave (allegare certificato della ASL che attesta il beneficio della legge 104/92 per sé o per altri). E' bene ricordare che il nuovo contratto ha introdotto alcune precisazioni per la fruizione delle precedenze di cui alla legge 104/1992.
- ✓ La/Il lavoratrice/ore con disabilità di cui all'art.21 della legge 104/1992 (*art. 7, numero III, punto 1 del CCNI 22/02/2011*). La precedenza è fruibile se il comune di residenza è ubicato nel territorio della diocesi di titolarità.
 - ✓ La/Il lavoratrice/ore appartenente alle categorie di cui al comma 6 dell'art.33 della legge 104/1992 (*art. 7, numero III, punto 2 del CCNI 22/02/2011*). La precedenza è fruibile se il comune di residenza è ubicato nel territorio della diocesi di attuale titolarità.
 - ✓ Nel caso in cui la/il lavoratrice/ore che assiste il genitore con handicap grave (*art. 7, punto V del CCNI 22/02/2011*) sia l'unica/o figlia/o che convive con il genitore da assistere, questi, documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle; in questo caso non è necessaria la dichiarazione da parte di questi ultimi di non poter effettuare l'assistenza al genitore disabile.

- ✓ Per avere diritto alla precedenza per assistere i figli minorenni (cioè fino a 18 anni), non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente. Infatti le ASL rilasciano per i minorenni certificazioni temporanee (*art. 7, punto V del CCNI 22/02/2011*).
- ✓ Qualora i genitori siano totalmente inabili, la precedenza è riconosciuta ad uno dei fratelli/sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità (*art. 7, punto V del CCNI 22/02/2011*).
- ✓ Il/La figlio/a può assistere un genitore in situazione di gravità qualora ci siano entrambe le seguenti condizioni (*art. 7, punto V del CCNI 22/02/2011*):
 - Documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
 - Impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l'assistenza, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza. Queste autodichiarazioni non occorrono quando il/la figlio/a richiedente conviva con il soggetto disabile. In questo caso la convivenza deve essere autocertificata.

La precedenza è fruibile se il comune di domicilio dell'assistito è ubicato nel territorio della diocesi di attuale titolarità.

(N.B. – le autocertificazioni vanno redatte citando le disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000, n° 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16.01.2003, n°3)

Il domicilio del soggetto disabile assistito deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa sulle autocertificazioni, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità, cioè anteriore almeno tre mesi dall'8 aprile 2011.

Nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della scheda.

E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro il **30 giugno 2011** - data di scadenza delle domande di revoca - l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

III – Titoli generali

- B) TUTTI** i docenti di religione devono segnare nell'apposita casella **12** punti in quanto hanno superato **il concorso per esami e titoli per l'abilitazione all'insegnamento della religione** (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).
- C)** In questa casella è possibile inserire i diplomi di specializzazione di durata non inferiore a due anni (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).

- D)** In questa casella è possibile inserire il numero di titoli (**Diploma in Scienze Religiose e/o Magistero e/o Baccalaureato**) - conseguiti nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM - IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).
- E)** In questa casella è possibile inserire il numero dei master o di corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, ad es: master in bioetica (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).
- F)** In questa casella è possibile inserire il titolo di **licenza** - conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM - IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO (E' possibile inserire anche **lauree civili** in materie diverse da quelle ecclesiastiche) (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).
- G)** In questa casella è possibile inserire il titolo di **dottorato** - conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM - IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).
- H)** In questa casella (**solo per la scuola primaria**) è possibile inserire il numero dei corsi di aggiornamento e formazione linguistica attuati dal ministero con la collaborazione degli uffici scolastici regionali, delle scuole, degli istituti di ricerca.

Nota Bene:

- ☞ il diploma di istituto magistrale non essendo titolo di grado accademico va considerato esclusivamente come titolo di accesso nella scuola dell'infanzia/primaria, NON come titolo valutabile.
- ☞ Ai fini della valutazione del titolo di qualificazione professionale previsto dal **punto 4.6.2. del DPR 751/1985** («gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio»), **l'anno scolastico 1985/86 risulta l'ultimo anno utile ai fini del conteggio del quinquennio** (Nota prot. AOODGPER2968 del 18 marzo 2010).

Note finali: Si consiglia, al fine di una corretta valutazione della scheda da parte del dirigente scolastico ovvero della commissione allo scopo prevista, di **compilare e allegare l'allegato D** (dichiarazione dei servizi), dichiarazione dei servizio continuativo modello **F**, la **“pluridichiarazione”**, per le parti che interessano, nonché di allegare, ove necessario, le **certificazioni previste dall'art. 9 del CCNI del 22.02.2011**.

Titoli di studio richiesti agli specialisti a tempo indeterminato dell'Irc nella scuola dell'infanzia ed elementare (Dpr 751/1985)

- Diploma di scuola magistrale (solo per la scuola dell'Infanzia) con frequenza dell'Irc
- Diploma di Istituto Magistrale con frequenza dell'Irc
- Diploma di Scienze Religiose
- Cinque anni di servizio anche non continuativi nell'a.s. 1985/86
- Diploma di Magistero in Scienze Religiose
- Licenza e Dottorato in teologia o altre discipline ecclesiastiche (vedi D.M. n. 611 del 29 settembre 1996 che sostituisce il D.M. 15/07/1987)

Se lo specialista di religione è sacerdote, diacono o religioso i titoli richiesti sono i seguenti (uno a scelta):

- Diploma di Scienze Religiose
- Diploma di cultura teologica rilasciato da una scuola di formazione religiosa
- Attestato di positiva partecipazione a un corso equipollente alla scuola di formazione teologica.

Titoli di studio richiesti per l'Irc nelle scuole secondarie (Dpr 751/1985)

- Diploma di Scienze Religiose + Laurea Statale
- Cinque anni di servizio anche non continuativi nell'a.s. 1985/86
- Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore
- Diploma di Magistero in Scienze Religiose
- Licenza o Dottorato in teologia o altre discipline ecclesiastiche (vedi D.M. n. 611 del 29 settembre 1996 che sostituisce il D.M. 15/07/1987)

AVVERTENZE

Il modulo relativo alla **graduatoria per la individuazione dei soprannumerari** è stato redatto sulla base della modulistica già in uso nelle scuole per la graduatoria di circolo e d'istituto, apportando poi le necessarie variazioni sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR nell'allegato alla Nota prot.7030 del 24 aprile 2008, tendenti a semplificare la tipologia dei dati richiesti.

Qualora intervenissero successivamente significative variazioni a tale modulistica provvederemo a darvene notizia attraverso il nostro sito internet.

Si consiglia di **verificare** prima della presentazione della domanda **eventuali novità** presenti nel nostro sito o di consultare le nostre sedi territoriali.

Troverete tutta la documentazione relativa alla presentazione della scheda per il calcolo del punteggio nella graduatoria dei soprannumerari dei docenti di religione (**guide, modulistica, dichiarazioni**, ecc.) nel nostro sito <http://www.snadir.it> cliccando a sinistra nella Sezione "**Insegnanti di religione e Irc**" e poi su "**Mobilità IdR**".

Il link "**Graduatoria Regionale del personale docente di religione per l'a.s. 2011/2012**" contiene tutte le norme, modelli, guide e dichiarazioni utili per la presentazione delle domande. La specificazione accanto alla descrizione del file "**versgiornomeseanno**" indica che il file è stato aggiornato e contiene novità di rilievo. Ad esempio: i files "**Guida per la compilazione della scheda per il calcolo del punteggio nella graduatoria dei docenti soprannumerari**" (file pdf; **Versione 08042011**) e "**Guida per la compilazione della scheda per il calcolo del punteggio nella graduatoria dei docenti soprannumerari**" (file pdf; **Versione 03052011**)" indicano rispettivamente che il primo file è stato aggiornato al 08/04/2011, mentre il secondo file è stato ripubblicato con novità il 03/05/2011.